

ISTITUTO SUPERIORE
di SCIENZE RELIGIOSE
San Metodio

Siracusa



MODULO VI LA FUNZIONE DOCENTE

1. LA NATURA DELLA FUNZIONE DOCENTE

- ▶ Di **profilo professionale** del docente si tratta nell'art.27 del CCNL del 2006-2009: «Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola».
- ▶ Art.27 CCNL 2016-2018: «Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola».

CCNL 2019-2021 Art. 42

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.
2. Il presente articolo abroga l'articolo 27 del CCNL 19/04/2018 e l'art. 27 del CCNL 29/11/2007.

1. LA NATURA DELLA FUNZIONE DOCENTE

- ▶ Art.26 del CCNL del 2006-2009: «La **funzione docente** realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio».
- ▶ Art.24 parla di comunità educante cui appartengono il DS, il DSGS, i docenti e tutto il personale ATA; al centro di tale comunità vi è la progettazione educativa e didattica. Art.26 del CCNL del 2016-2018: «I docenti in servizio in ciascuna istituzione scolastica appartengono al relativo organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n.107 e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo».

CCNL 2019-2021 Art. 40

1. La funzione docente realizza – nel rispetto della Costituzione Italiana - il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.
4. Il presente articolo abroga l'art. 26 del CCNL 29/11/2007.



1. La natura della funzione docente

A tale funzione corrispondono determinati poteri. In particolare:

- ✓ Potere organizzativo nel quadro di riferimento del POF (ora PTOF)
- ✓ Potere amministrativo in base al quale il docente, nello svolgimento delle sue funzioni, riveste la qualifica giuridica di pubblico ufficiale (valutazione, sanzioni)
- ✓ Potere di primazia, derivante da una delega formale del DS per presiedere le riunioni degli organi collegiali o per svolgere compiti specifici riservati ordinariamente al solo Dirigente.

2. I DOVERI DEI DOCENTI

- 2.1. Gli obblighi di lavoro del personale docente
- 2.2. L'attività di insegnamento
- 2.3. Le attività funzionali all'insegnamento
- 2.4. Superamento delle ore previste da contratto
- 2.5. Attività collegiali e contratto part-time
- 2.6. Presenza alle attività collegiali qualora si presti servizio in più scuole
- 2.7. La preparazione delle lezioni
- 2.8. I ricevimenti individuali con le famiglie
- 2.9. Gli incontri collettivi con le famiglie
- 2.10. La valutazione intermedia e finale
- 2.11. La vigilanza sugli alunni
- 2.12. L'aggiornamento e la formazione in servizio
- 2.13. Attività compatibili/incompatibili con la funzione docente


2.1 Gli obblighi di lavoro del personale docente

- ▶ I rapporti di lavoro (a TD e a TI) sono costituiti da contratti individuali in cui è specificato: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio e fine (per quelli a TD), la qualifica di inquadramento professionale e la relativa retribuzione, il riferimento generico alle mansioni.
- ▶ Il contenuto specifico della prestazione lavorativa è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), il cui compito è quello di fissare delle regole uniformi e obbligatorie per tutti i soggetti interessati. Ora, la prestazione del docente tiene conto **sia** del carattere peculiare del profilo professionale del docente che si delinea nel quadro generale del sistema nazionale di istruzione, **sia** nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola. Pertanto il CCNL scuola 2018-21 al comma 4 dell'art. 43 distingue la prestazione del personale docente in *attività di insegnamento* e *attività funzionali alla prestazione di insegnamento*.

- Orario di servizio, art. 43 comma 5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
- Con Regolamento d'Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'art.44


2.2 Attività di insegnamento

- ▶ Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze didattiche-pedagogiche (art.43 comma 2 «tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni») e organizzative (possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa).
- ▶ Piano annuale delle attività. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7.
- ▶ L'orario. È prerogativa del DS. Spesso è elaborato da una commissione che tiene conto di criteri, quali: la distribuzione uniforme, l'utilizzo razionale degli spazi quali la palestra ed i laboratori, il passaggio dei docenti che operano su più plessi, la tutela di situazioni specifiche (L104, part-time, ...)

- 
- Orario massimo giornaliero: Di norma non eccedente le quattro ore (art. 43 comma 9). Tuttavia sono previste eccezioni (es: 5 ore intervallate da pausa).
 - Le ore buche.
 - La riduzione dell'unità oraria e suo recupero
 - Il giorno libero (è una consuetudine consolidata)

2.3 Le attività funzionali all'insegnamento

- CCNL 2018-21 art. 44: ci sono degli adempimenti individuali dovuti e non quantificabili: a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie.
- Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
 - a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
 - b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
 - c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

- 
- Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.



2.4 Superamento delle ore previste dal contratto

- ▶ Il CCNL non specifica se superate le 40 ore il docente abbia diritto al pagamento di ore aggiuntive, pertanto spetta al collegio dei docenti e alla contrattazione di istituto regolamentare le attività in modo in modo tale che i docenti non sfornino le 40 ore annue.

2.5 Attività collegiali e contratto part-time

La questione è controversa in quanto il docente in regime contrattuale di part-time dovrebbe essere obbligato a partecipare alle riunioni del collegio fino a 40 ore (come i docenti a tempo pieno), mentre per le riunioni dei consigli di classe è richiesta la partecipazione in misura proporzionale alle ore di insegnamento. Una nota dell'USR Veneto del 13/12/2010 stabilisce che anche le attività collegiali devono essere proporzionali all'orario di lezione.

<https://www.snadir.it/Documents/DOCENTI%20PART-TIME%20NOTA%20USR%20VENETO.pdf>



2.6 Presenza alle attività collegiali qualora si presti servizio in più scuole

Non esiste una disposizione specifica, ma anche in questo caso occorre fare riferimento al principio della “proporzionalità” rispetto all’orario di servizio in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi verrebbero raddoppiati. Per garantire ciò, da un punto di vista formale, i DS delle diverse scuole dove presta servizio il docente sono tenuti a concordare gli impegni del docente stesso.

Il tribunale di Perugia, con sentenza n. 172/2018, ha accolto il ricorso presentato da una iscritta allo SNADIR che prestava servizio in tre istituti diversi, riconoscendole il diritto a svolgere le attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29, lettera a), del CCNL 2007 proporzionalmente all’orario di lavoro svolto presso il singolo Istituto



2.7 La preparazione delle lezioni

Tra gli adempimenti meno visibili, ma indispensabili, svolti dai docenti c'è sicuramente il lavoro di preparazione delle lezioni. Tale adempimento non è definibile in termini di quantificazione oraria perché avviene in forma privata. Esso però è fondamentale e richiede anche un dispendio di tempo notevole, senza escludere eventuali spese per acquisto di materiale di supporto.

2.8 I ricevimenti individuali con le famiglie

Art.44 comma 5. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

Si tratta di adempimenti individuali "dovuti", ossia attività che mirano proprio a conseguire la prestazione professionale e la cui inosservanza comporterebbe una violazione degli obblighi contrattuali.

Rientrando nell'elenco degli adempimenti funzionali (così come preparare le lezioni e correggere i compiti) per essi non è previsto alcun compenso aggiuntivo.

Ciò che è controverso oggi è la "quantificazione". In molte scuole secondarie (sia di primo che di secondo grado) è consuetudine introdurre nell'orario la 19° ora. In altri casi si chiede ai docenti di indicare tempi e modalità di ricevimento.

Qualunque sia la decisione adottata essa deve essere successivamente ratificata dalle RSU e inserita nel Contratto Integrativo d'Istituto.



2.9 Gli incontri collettivi con le famiglie

- ▶ Tra le attività funzionali rientra anche quella a carattere collegiale di ricevimento collettivo delle famiglie. Tali attività essendo appunto di carattere collegiale rientrano all'interno delle 40 stabilite dal contratto (insieme perciò a quelle del collegio dei docenti)

2.10 La valutazione intermedia e finale

- Il consiglio di classe. La valutazione periodica e finale degli studenti è effettuata dal consiglio di classe con la sola componente docenti ed in forma “perfetta”. L'assenza del docente è consentita solo per motivi di salute, di famiglia o di contemporaneità con altri scrutini. In ogni caso il docente assente deve essere sostituito con un altro docente di altre classi, preferibilmente della stessa disciplina.
- Parlando di sostituzione ad uno scrutinio è inutile sottolineare che non sarà possibile pagare con prestazioni aggiuntive, rientrando nelle attività obbligatorie.
- Se il DS non può presiedere deve designare un docente a svolgere tale compito.
- Gli scrutini vanno svolti fuori dall'orario delle lezioni.
- Tutte le operazioni devono essere verbalizzate.
- La normativa prevede la violazione del segreto d'ufficio

<http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art326.html>

2.1 1 La vigilanza sugli alunni

- Rispetto a questo tema il quadro normativo a cui fare riferimento è duplice: da un lato il Codice Penale dall'altro gli obblighi contrattuali. In quali casi c'è l'obbligo di vigilanza?
- **All'inizio e alla fine delle lezioni** CCNL art.44 c.7: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". In caso di ritardo si deve avvisare la scuola. Al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta d'uscita dell'edificio. Il DS deve emanare disposizioni organizzative che recepiscono le indicazioni del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto.
- **Nel corso della normale attività didattica:** il solo responsabile è il docente assegnato alla classe.
- **Durante i cambi turno tra i docenti:** in questa fase temporale la responsabilità è dei collaboratori scolastici, che in caso di assenza o ritardo dei docenti sono tenuti a sorvegliare gli alunni


- **Nei periodi di intervallo /ricreazione:** il DS deve comunicare a tutto il personale le modalità organizzative di questa fase.
- **Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali:** la vigilanza è affidata al docente e dovrebbe essere concessa con speciale delega dal DS.
- **Nel corso delle visite e dei viaggi di istruzione: CM 291 del 14 ottobre 1992**
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm291_92.html
- **Per le assemblee di classe:** il docente è tenuto a vigilare, nel rispetto dell'autonomia degli spazi di discussione degli studenti. Non sussiste l'obbligo di presenza a scuola per l'assemblea studentesca mensile (D.lgs.297/94 art.13c.8).

<http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html>

- **Culpa in vigilando:** C.C. art.2048: "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei **figli minori** non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto **se provano di non aver potuto impedire il fatto**". (tale normativa, per coerenza, riguarda solo i soggetti minorenni)

2.12 L'aggiornamento e la formazione in servizio

- ▶ L.107/15 c.124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”.
- ▶ L.107/15 c.121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. (500 euro all'anno per tre anni – siamo nel terzo anno).
- ▶ D.P.C.M. del 28/11/2016: modalità di assegnazione e di utilizzo della carta
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/1/16A08470/sg>
- ▶ Art.36 comma 4: La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

- 
- Art. 36 comma 1: La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.

2.13 Attività compatibili/incompatibili con la funzione docente

- **Attività vietate:** imprenditoriali, artigianali, agricole.
- **Attività consentite** (D.lgs. 165/2001 art. 53 c. 6): collaborazioni editoriali o simili, opere di ingegno e di invenzioni, partecipazione a convegni e seminari, incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso spese, incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita, attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica amministrazione.
- **Attività permesse previa autorizzazione:** libera professione, attività artistica, attività forense.



3. I DIRITTI DEI DOCENTI

- ▶ 3.1 Il trattamento economico
- ▶ 3.2 le ritenute previdenziali, erariali ed extra erariali
- ▶ 3.3 il TFR e il TFS
- ▶ 3.4 le ferie
- ▶ 3.5 varie tipologie di permessi
- ▶ 3.6 congedi e aspettative
- ▶ 3.7 assenze per malattia

3.1 Il trattamento economico

- ▶ È elemento fondamentale del rapporto di lavoro
- ▶ Attualmente è regolato dagli articoli 71-75 CCNL 2019-21 è suddiviso in fondamentale e accessorio, al lordo delle trattenute.

Il trattamento fondamentale è composto dallo stipendio tabellare, che fissa la retribuzione su base annuale. A dicembre viene liquidata la tredicesima. È desumibile dal quadro contrattuale ed è suddiviso in sei scaglioni.

<http://www.dsga.it/tabelle/>

<http://www.gildains.it/public/documenti/3835DOC-408.pdf>

Casi specifici: assegno ad personam, indennità di vacanza contrattuale.

Il trattamento accessorio: retribuzione professionale docenti, indennità integrativa speciale, assegno nucleo familiare, funzioni strumentali-ore eccedenti-attività aggiuntive-compensi retribuiti con il FIS.

Ritenute previdenziali, erariali ed extra erariali

http://www.sindacatoscuola.it/2004/busta_paga.htm

3.3 il TFR e il TFS


- ▶ Trattamento di fine rapporto riguarda i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2001 (nuovo regime previdenziale).
- ▶ Trattamento di fine servizio riguarda i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001 (vecchio regime previdenziale). A questi è data facoltà di passare al nuovo regime.
- ▶ Il TSF e il TSR sono una somma di denaro che viene corrisposta sotto forma di una tantum alla risoluzione del rapporto di lavoro. La differenza tra le due forme è dovuta al fatto che il TFR può considerarsi un'indennità, di carattere assicurativo, costituita dall'accantonamento indicizzato di una quota di retribuzione (Fondo Espero), mentre il TFS è una indennità di buona uscita.

3.4 le ferie art. 13 CCNL 2007 e modificazioni art. 35 e 38 CCNL 2019

- ▶ **Durata:** 32 giorni lavorativi (comprese le due giornate di congedo straordinario a contrarre matrimonio) + 4 giorni delle festività soppresse. Situazione di part-time orizzontale o verticale.
- ▶ **Periodo di fruizione:** durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. È possibile richiedere fino a 6 giorni di ferie durante l'anno senza oneri aggiuntivi. Se i sei gironi sono richiesti per motivi di famiglia vale quanto disposto dall'art. 15 c.2
- ▶ **Interruzione delle ferie:** per malattia o ricovero.
- ▶ **Trattamento economico:** retribuzione al 100%.

3.5 varie tipologie di permessi

- ▶ Permessi retribuiti (art.15):
 - 8 giorni l'anno per partecipare a concorsi o esami (incluso viaggio)
 - 3 giorni l'anno per lutto (anche non continuativi) per decesso:
- ❖ Del **coniuge**;
- ❖ Di **parenti entro il secondo grado** (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati (**I grado**); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (**II grado**);
- ❖ Di **affini di primo grado** (per i quali non occorre il requisito della convivenza): suoceri, generi e nuore.
- ❖ Di **conviventi stabili**: A condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica.

- 
- 15 giorni per matrimonio (fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio)
 - 3 giorni l'anno per motivi familiari
 - 3 giorni al mese legge 104/92
 - comma 7 prevede altre tipologie, secondo le disposizioni di legge: assistenza di un familiare colpito da grave infermità (l. 53/2000); funzioni seggio elettorale (DPR 361 del 1957); donazione sangue (L. 584 del 1967, modificata dalla l.107 del 1990); nomina giudice popolare (L 74 del 1978); diritto alla studio (DPR 395 del 1988).
- **Permessi brevi (art. 16):** non più della metà dell'orario giornaliero e fino a due ore; è obbligatorio il recupero.

3.6 congedi e aspettative

- ▶ Congedi biennali per assistere i familiari disabili art.80 c.2 L.388/2000.
condizione: la persona da assistere deve rientrare nelle condizioni previste della l.104/92
chi può richiedere: coniuge, genitori, fratelli, parenti o affini fino al terzo grado
durata: due anni (a persona) nell'arco della vita lavorativa, anche in modo frazionato (per giorni non per ore).
- ▶ Congedi parentali D.lgs. 151/2000:
congedo di maternità 5 mesi (ex astensione obbligatoria): spetta a tutto il personale scolastico, anche ai supplenti con periodo breve.
congedo parentale (ex astensione facoltativa): spetta a tutto il personale scolastico, è necessaria la presa di servizio
- ▶ Congedo per malattia del figlio: certificato medico (no visita fiscale), senza alcun limite sotto i tre anni, 5 giorni l'anno per ciascun genitore dal terzo al sesto anno.



Aspettativa (art.18):

- Motivi familiari o personali
- Di studio:
- Di lavoro
- Aspettativa per anno sabbatico: un anno scolastico ogni dieci anni.

Requisito: risultare in costanza di rapporto di lavoro (quindi anche gli IRC che hanno diritto alla ricostruzione di carriera)

Il DS, pur non potendo entrare nel merito, ha facoltà di respingere la domanda, di differire il suo accoglimento o di ridurre la durata.

Può essere senza soluzione di continuità o per periodi frazionati (DPR 3 del 1957 art. 69-70)

Periodo: nel primo caso (continuativa) 12 mesi; nel secondo non più di 30 mesi in un quinquennio.

Durante il periodo di fruizione non spetta alcuna retribuzione né ferie.

3.7 assenze per malattia

Lo Stato tutela la salute dei lavoratori. Per malattia in ambito lavorativo si intende non una qualsiasi infermità ma una specifica incapacità ad espletare la prestazione professionale, inclusa la fase di guarigione:

- ▶ Deve essere certificata da parte dei medici.
- ▶ Comunicazione: tempestivamente non oltre l'orario di inizio delle lezioni, invio del certificato per via telematica.
- ▶ Periodo di comporta: la malattia produce la sospensione (non la risoluzione) del rapporto di lavoro, per cui è garantito il rientro. Spettano 18 mesi nell'arco di un triennio; può essere richiesta una proroga. Per gli incaricati annuali di religione 9 mesi.
- ▶ Trattamento economico: primi 9 mesi retribuzione al 100%, dal 10° al 12° mese al 90%; dal 13° al 18° al 50%. Nei primi dieci giorni di malattia viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale (non accessorio). Tranne per i casi di assenze non soggette a trattenuta.
- ▶ Validità dei periodi di assenza ai fini dell'anzianità di servizio e del diritto alle ferie (tranne per i neo ammessi nell'anno di prova)

► Le visite fiscali circolare dipartimento funzione pubblica 1 agosto 2011 n°10:

- quando viene disposta: non è obbligatoria, spetta al DS disporla attenendosi al principio costi-benefici. È obbligatoria richiederla se l'assenza si verifica prima o dopo una giornata non lavorativa.
- Modalità di svolgimento: è richiesto alle ASL di garantire la prestazione entro lo stesso giorno della richiesta. Il medico incaricato redige un verbale in triplice copia.
- Mancato ritorno in servizio: sarà necessario produrre un nuovo certificato di malattia.
- Dipendente risultato assente alla visita fiscale: si applica una sanzione economica solo dopo che il dipendente non si sia recato alla visita di controllo.
- Fasce di reperibilità: dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, anche nei giorni non lavorativi e festivi. Avvisare in caso di allontanamento.
- Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità: a) quelli affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita, gli infortuni sul lavoro, malattie per causa di servizio, stati patologici a condizione che l'amministrazione sia in possesso della documentazione attestante l'esistenza delle cause di esenzione e la produzione del certificato medico; b) coloro i quali hanno già avuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

► **Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative.**

Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, entrerà in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Dal 1° settembre 2017, in sede di prima attuazione della normativa relativa al Polo unico, gli applicativi in uso presso l’Istituto saranno adattati al fine di acquisire i dati dei certificati dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio. Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’Istituto - nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in argomento – verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale. In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto – come precisato nel successivo paragrafo 8 – la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.